

Green Pass: il DPCM del 12 ottobre 2021

Gentile Cliente,

il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi ha firmato in data 12 ottobre 2021 un nuovo DPCM con alcune integrazioni sulle modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo.

Vediamo insieme le novità proposte dal Governo.

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.

Gli allegati da consultare:

Premessa	Errore. Il segnalibro non è definito.
<i>Il DPCM del 12 ottobre 2021</i>	2
<i>Le faq del Governo</i>	4



PREMESSA

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi ha firmato, in data **12 ottobre 2021**, un **nuovo DPCM** che contiene alcune integrazioni sulle modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo.

Il decreto interviene in modo particolare per fornire ai datori di lavoro pubblici e privati gli strumenti informatici che consentiranno una verifica **quotidiana** e automatizzata del possesso delle certificazioni.

Una delle principali novità contenute nel DPCM riguarda appunto i **software** messi a punto dai Ministeri di Salute, Innovazione ed Economia per rispondere alla preoccupazione dei datori di lavoro su chi e come effettuare i controlli.

L'obiettivo dichiarato dall'Esecutivo è quello di rendere il controllo dei Green Pass un **meccanismo automatico**, in modo che da evitare ritardi e code all'ingresso dei luoghi di lavoro.

Il DPCM del 12 ottobre 2021

Le nuove modalità messe a disposizione per la verifica del green pass andranno ad **affiancare** l'utilizzo dell'app governativa del Ministero della Salute, denominata "VerificaC19".

Le soluzioni informatiche previste sono:

- ➔ l'integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli **accessi fisici**, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
- ➔ per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
- ➔ **per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti**, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l'interazione asincrona tra il Portale istituzionale **INPS** e la Piattaforma nazionale-DGC; per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale del, e la Piattaforma nazionale-DGC.

Le linee guida specificano, tuttavia, che "nel caso di un **malfunzionamento** di una delle soluzioni di verifica automatizzata, anche a richiesta del lavoratore", è possibile l'uso

dell'applicazione denominata "**VerificaC19**" già disponibile gratuitamente sulle principali piattaforme per la distribuzione delle applicazioni sui dispositivi mobile.



OSSERVA - Tale alternativa è peraltro suggerita quale ulteriore verifica di un eventuale esito negativo di una delle soluzioni automatizzate.

Altro aspetto significativo è l'introduzione della possibilità per i datori di lavoro di richiedere **anticipatamente** di poter verificare il Green pass.



Nel testo si legge che "*In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da **specifiche esigenze organizzative** volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni*" in merito al possesso della Certificazione Covid, "*con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative*".



NOTA BENE - Ciò vuol dire che se l'azienda, **per motivi organizzativi**, chiede il Green pass in anticipo ai dipendenti, allora questi **devono fornirlo**. Ad esempio, questo può accadere per programmare i turni di lavoro dei dipendenti.

Viene poi introdotto un nuovo comma che specifica che nelle "more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi da parte della piattaforma nazionale", sarà possibile avvalersi, **nel periodo di transizione**, dei "documenti rilasciati, in **formato cartaceo o digitale**, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano" una delle condizioni necessarie (certificazione, tampone o avvenuta guarigione dal Covid) che danno il via libera all'ingresso del posto di lavoro.

Il Garante è intervenuto in merito al nuovo DPCM esprimendo parere favorevole e precisando che "l'attività di verifica **non dovrà comportare la raccolta di dati dell'interessato in qualunque forma**, ad eccezione di quelli strettamente necessari, in ambito lavorativo, all'applicazione delle misure derivanti dal mancato possesso della certificazione. Il sistema utilizzato per la verifica del green pass **non dovrà conservare il Qr code** delle certificazioni verdi sottoposte a verifica, né estrarre, consultare registrare o comunque trattare per altre finalità le informazioni rilevate" e sottolinea che i "dipendenti dovranno essere **opportunamente informati** dal proprio datore di lavoro sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa".

Le faq del Governo

Il Governo ha pubblicato le FAQ che rispondono alle domande più frequenti sui dpcm riguardanti Green Pass e ambito lavorativo.



Come devono avvenire i controlli sul green pass dei lavoratori nel settore pubblico e in quello privato?

Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell'organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il dPCM 12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all'ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni, laddove l'accertamento non avvenga al momento dell'accesso al luogo di lavoro, esso dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.

Oltre all'app "VerificaC19", saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

- l'integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
- per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;

per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l'interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC; per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale del, e la Piattaforma nazionale-DGC.



Come è possibile, per i soggetti che non possono vaccinarsi per comprovati motivi di salute, dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?

I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l'apposito "QR code" in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente - previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza - non potrà essere soggetto ad alcun controllo.



I soggetti che hanno diritto al green pass ma ne attendono il rilascio o l'aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?

Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.



Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che accerta che il dipendente abbia effettuato l'accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di green pass? Quali sanzioni rischia il lavoratore?

Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.

Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.

Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio.



Da chi devono essere effettuati i controlli sul green pass dei lavoratori che arrivano da società di somministrazione? Dalla società di somministrazione o dall'azienda in cui vengono distaccati?

I controlli devono essere effettuati da entrambe, sia dalla società di somministrazione, sia dall'azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.



I protocolli e le linee guida di settore contro il COVID-19, che prevedono regole sulla sanificazione delle sedi aziendali, sull'uso delle mascherine e sui distanziamenti, possono essere superati attraverso l'utilizzo del green pass?

No, l'uso del green pass è una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli e le linee guida di settore.



I clienti devono verificare il green pass dei tassisti o degli autisti di vetture a noleggio con conducente?

I clienti non sono tenuti a verificare il green pass dei tassisti o dei conducenti di NCC.



I parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del settore dei servizi alla persona devono controllare il green pass dei propri clienti? E i clienti, devono controllare il green pass di tali operatori?

Il titolare dell'attività deve controllare il pass dei propri eventuali dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l'attività lavorativa in questione.



È necessario verificare il green pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a un'azienda e che per questo devono accedere alle sedi della stessa?

Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell'azienda sono soggetti al controllo.



È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l'accesso in sede da parte del lavoratore?

Sì. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.

**Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge?**

Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.

Link utili

DPCM 12 OTTOBRE 2021:

➤ https://www.governo.it/sites/governo.it/files/DPCM_12_ottobre.pdf

ALLEGATO A:

➤ https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Dpcm_12_ottobre_ALLEGATO_A.pdf

ALLEGATO B:

➤ https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Dpcm_12_ottobre_ALLEGATO_B.pdf

ALLEGATO C:

➤ https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Dpcm_12_ottobre_ALLEGATO_C.pdf

ALLEGATO H:

➤ https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Dpcm_12_ottobre_ALLEGATO_H.pdf

LE FAQ DEL GOVERNO:

➤ <https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui-dpcm-firmati-dal-presidente-draghi/18223>

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti.

STUDIO MAININI & ASSOCIATI

L'elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di eventuali involontari errori o inesattezze.

